

Linee guida volte definire le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico.

Art. 1

Contenuto e ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida sono emanate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e contengono indicazioni relative alle modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire a tutti gli operatori economici, ivi incluse le imprese terze che operano nel mercato fieristico, condizioni di accesso e di partecipazione eque e non discriminatorie, tutela della concorrenza, nonché corretta e completa informazione.
2. Si applicano a tutte le manifestazioni espositive aperte al pubblico di visitatori od operatori, organizzate in spazi fieristici appositamente attrezzati.
3. Restano ferme le disposizioni previste in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.2

Obblighi dei soggetti organizzatori

1. Il gestore dello spazio fieristico applica parità di condizioni ai fini dell'accesso e della partecipazione di tutti gli operatori economici, in termini di condizioni temporali, condizioni economiche, limiti o divieti, visibilità espositiva.
2. Il soggetto di cui al comma 1 garantisce:
 - a) un'adeguata pubblicità all'evento, con pubblicizzazione sul proprio sito internet delle condizioni e dei requisiti atti a consentire a tutti gli interessati di parteciparvi, con un congruo termine di preavviso;
 - b) l'acquisizione e l'esame delle domande pervenute secondo l'ordine temporale di arrivo della richiesta;
 - c) la predeterminazione e pubblicazione delle tariffe per l'assegnazione degli spazi, nonché per ulteriori oneri accessori.
3. Il soggetto di cui al comma 1, inoltre, è tenuto a rendere edotti gli espositori, in forma espressa e con adeguata evidenza, negli avvisi inerenti la manifestazione fieristica e nella documentazione anche contrattuale e tecnica, circa la possibilità di acquisire i servizi connessi e funzionali all'esposizione, in alternativa ai propri fornitori dei medesimi servizi, da qualsiasi operatore economico reperibile sul mercato.
4. L'accesso e la partecipazione sono garantiti a parità di condizioni ad ogni operatore, anche con riferimento ai tempi disponibili, alle condizioni economiche praticate, alla visibilità dello spazio di esposizione, o ad eventuali limiti o divieti non giustificati.

Art. 3

Parità di informazione

1. Da parte del gestore dello spazio fieristico è assicurato a tutti gli operatori economici, con la massima accessibilità possibile, un congruo e identico termine di tempo per la previa e completa informazione inerente il calendario della manifestazione, anche con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, nonché l'organizzazione e la dislocazione degli spazi espositivi.

Art. 4

Parità di tempi disponibili

1. Da parte del gestore dello spazio fieristico non possono essere previste e praticate condizioni differenti agli operatori economici che si avvalgano di propri fornitori di servizi connessi e funzionali all'esposizione, quanto al numero di ore o giorni a disposizione e in genere dei tempi disponibili per l'accesso all'area e l'esecuzione delle operazioni di allestimento e disallestimento.

Art. 5

Parità di condizioni economiche

1. Da parte del gestore dello spazio fieristico non possono essere praticate condizioni economiche differenti agli operatori economici a scopo di agevolazione degli espositori che si avvalgano dei servizi offerti dal soggetto gestore dello spazio fieristico e da società da questi partecipate o controllate, a svantaggio degli espositori che si avvalgano di un proprio fornitore di servizi connessi e funzionali all'esposizione.

Art. 6

Limiti o divieti ingiustificati

1. Da parte del gestore dello spazio fieristico non possono essere applicate speciali e ingiustificate limitazioni, non previste da norme e regolamenti vigenti, anche in termini di inferiori o differenti condizioni di accessibilità o visibilità, agli espositori che si avvalgano di propri fornitori di servizi connessi e funzionali all'esposizione.

Art. 7

Disposizioni finali

1. I principi di carattere generale enunciati nelle presenti linee guida, quali la parità di informazione, di tempi disponibili e di condizioni economiche e il divieto di limiti e divieti

ingiustificati sono riconosciuti a tutti gli operatori economici, comprese le imprese terze che operano nel mercato fieristico.

le presenti linee guida sono espressamente richiamate quale parte integrante del bando o avviso di gara relativo alle procedure di affidamento del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione fieristica.

Le stesse sono inoltre pubblicate con adeguata evidenza sul sito internet delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei soggetti gestori dello spazio fieristico.